

CONVENZIONE

per la garanzia del servizio medico nelle zone di montagna

Richiamata la legge sul servizio medico nelle zone di montagna (LMont.) del 5 novembre 1997;

ritenuto che l'accordo convenzionale può essere stipulato con uno o più medici, qualora la densità della popolazione o l'estensione del territorio della circoscrizione lo giustificano;

i COMUNI DI **Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Gerra Verzasca, Lavertezzo Valle, Mergoscia, Sonogno, Vogorno,**

e per essi il loro Municipio (chiamati di seguito Comuni contraenti), -

e
il signor

Cristoph Gelshorn, Lavertezzo

dott. med.
(chiamato di seguito medico contraente);

al fine di regolare e disciplinare i reciproci rapporti,

COVVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. il medico contraente si impegna a garantire il servizio medico di picchetto sull'arco di tutta la giornata e durante tutto l'anno a favore delle persone che risiedono stabilmente o si trovano momentaneamente nel territorio giurisdizionale dei Comuni contraenti.
2. al medico contraente è assegnata un'indennità annua di **fr. 27'160.-**. Essa è adeguata all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo applicando la medesima percentuale stabilita per gli impiegati dello Stato. L'indennità è versata dal Cantone per il tramite dell'Istituto delle assicurazioni sociali in rate trimestrali posticipate.
3. Dall'indennità di cui al p.to 2 verranno dedotti i contributi sociali ai sensi delle vigenti normative AVS/AI/IPG/AD e, per gli infortuni professionali, giusta la LAINF. I

contributi a carico del datore di lavoro e la quota parte del contributo AVS/AI/IPG/AD a carico del medico contraente, sono versati agli enti assicuratori dall'Istituto delle assicurazioni sociali.

4. Ogni Comune contraente e il medico contraente stipulano accordi scritti atti a definire le modalità, gli orari e i luoghi in cui avvengono le visite o le consultazioni. Gli accordi possono essere modificati solo con il reciproco consenso delle parti contraenti.

5. Il medico contraente si impegna a eseguire consultazioni e visite:

a) in caso di urgenza: secondo le indicazioni mediche relative al caso clinico;

b) nei casi ordinari: nel rispetto della presente convenzione.

Se uno o più Comuni contraenti dispongono delle necessarie strutture, nei casi ordinari le consultazioni o le visite avvengono nei locali messi a disposizione del medico contraente.

Tali locali sono arredati dal Comune contraente, sentito il medico stesso.

6. In caso di ogni assenza (giorni di riposo, vacanze, servizio militare, malattia, infortunio, aggiornamento o altro) il medico contraente affida, a proprie spese, l'incarico di svolgere il mandato di cui al p.to 1 ad un altro medico autorizzato all'esercizio dall'Autorità cantonale.

Di ciò il medico contraente informa in modo debito e tempestivo ogni Comune interessato.

La conseguente informazione nei confronti della popolazione è di competenza del Comune contraente, che seguirà, nella fattispecie, le modalità che più riterrà opportune.

7. L'Istituto delle assicurazioni sociali - e per esso l'Ufficio dell'assicurazione malattia - è l'autorità di vigilanza sul servizio medico nelle zone di montagna.

L'autorità di vigilanza, sentite le parti, decide in merito alle controversie che avessero a sorgere tra Comuni contraenti e medico contraente.

I Comuni contraenti controllano che tale servizio venga attuato ai sensi della presente convenzione, nel rispetto degli accordi da essa previsti e a completa soddisfazione della popolazione residente.

In caso di lacune riscontrate, i Comuni contraenti informano tempestivamente l'autorità cantonale di vigilanza.

8. La presente convenzione, ottenuta l'approvazione del Governo cantonale, entra in vigore il 1° gennaio 1999 ed è valida fino al 31 dicembre 1999.

Salvo denuncia da parte del medico contraente, di tutti i Comuni contraenti o di singoli Comuni contraenti, oppure del Governo cantonale, notificata alle parti di cui alla convenzione e all'Autorità cantonale di vigilanza almeno 3 mesi prima della scadenza, essa è, ogni volta, rinnovata per un periodo di 2 anni.

9. In caso di insorgenza di motivi gravi che possono pregiudicare la qualità del servizio medico, il Consiglio di Stato può revocare in ogni momento la presente convenzione.

I Comuni contraenti:

Il medico contraente:

Approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 1286 del 24.3.1999